



AOO_081/PROT/19/06/2020/0003197

PROTOCOLLO IN USCITA

Trasmissione esclusivamente in modalità telematica

ai sensi del d.lgs. n. 82/2005,

se non diversamente indicato

Sostituisce l'originale

Direttori Generali delle

- ASL
 - AOU
 - IRCCS Pubblici
- (e, per il tramite*
- *Direttori Sanitari;*
 - *Direttori delle U.O. Mediche;*
 - *Direttori dei Servizi Farmaceutici Osp./Territ.)*

Presidente di Federfarma Puglia

(e, per il tramite:

- *Presidenti di Federfarma BA-BR-FG-LE-TA-BT;*
- *Rappresentante Regionale per le Farmacie Rurali*
- *Rappresentante regionale Assofarm)*

Consulta degli Ordini dei Farmacisti

(e, per il tramite:

Presidenti degli Ordini dei Farmacisti delle provincie di BA/BAT, BR, FG, LE, TA)

**Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri delle provincie di BA, BR, FG, LE, TA e BT**

**Segreteria del Comitato Permanente Regionale per
la Medicina Generale**

(e, per il tramite:

- *Organizzazioni sindacali di categoria dei MMG e PLS)*

Innovapuglia S.p.A.

Exprivia S.p.A.

Oggetto: Prescrizione di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata. Chiarimenti.

Sono pervenute da Federfarma Puglia richieste di chiarimento per le vie brevi in merito a quanto disposto con note prot. n. AOO_081/2556 del 15/05/2020, n. AOO_081/2756 del 27/05/2020 e n. AOO_081/2854 del 01/01/2020, in applicazione della Circolare del Ministero della salute n. 0005351-14/05/2020-DGSISS-MDS-P per l'avvio a decorrere dal 15.6.2020 della dematerializzazione delle prescrizioni SSN contenenti

- a) i medicinali stupefacenti appartenenti alla sez. B-C-D-E della tabella medicinali del DPR n. 309/90 e s.m.i;



- b) i medicinali stupefacenti inclusi della sezione A - Allegato III-bis della tabella medicinali del DPR n. 309/90 e s.m.i., per la terapia del dolore.

Inoltre sono pervenuti, altresì, dei chiarimenti ricevuti dalle Amministrazioni Centrali in merito alla registrazione, sulle ricette dematerializzate, dei formalismi obbligatori previsti per alcuni medicinali stupefacenti oggetto di dematerializzazione.

Per quanto sopra, al fine di agevolare la compilazione da parte dei medici prescrittori delle ricette di cui all'oggetto nonché la spedizione delle stesse da parte delle farmacie convenzionate, si forniscono le seguenti ulteriori istruzioni operative.

1) Modalità di compilazione delle ricette dematerializzate di farmaci stupefacenti da parte dei medici prescrittori

Posto che le ricette devono sempre essere compilate secondo le norme vigenti per le prescrizioni di farmaci contenenti sostanze stupefacenti di cui al DPR n.309/1990 e s.m.i., si precisa quanto segue:

- a) i medicinali prescritti per la terapia del dolore, inclusi nell'allegato III bis devono sempre riportare il codice "TDL01" quale esenzione dal pagamento della quota fissa, coerentemente alle disposizioni regionali vigenti in materia di esenzione; qualora non indicato, la ricetta non può essere dematerializzata.
- b) Il codice **TDL01** sostituisce a tutti gli effetti il codice **TOT05** con esclusivo riferimento ai farmaci per la terapia del dolore;
- c) per la prescrizione di farmaci dell'Allegato III bis, nel campo riservato alle note testuali del singolo farmaco (già disponibile nel tracciato della ricetta dematerializzata), il medico deve sempre riportare la posologia (a testo libero), al fine di consentire al farmacista di effettuare le necessarie verifiche, in linea con le previsioni normative;
- d) per la prescrizione di farmaci appartenenti alle sezioni A- allegato III bis, il medico deve sempre riportare anche l'indirizzo e il numero telefonico professionale (sempre nello stesso nel campo note di cui sopra);

2) Modalità di spedizione delle ricette dematerializzate di farmaci stupefacenti da parte delle farmacie convenzionate

Fermo restando quanto precedentemente disposto con nota prot. n. AOO_081/1627 del 20/03/2020 in merito alla gestione della raccolta delle fustelle di tutti i farmaci relativi a ricette dematerializzate per mezzo del registro delle fustelle, il farmacista deve:

- a) con esclusivo riferimento ai medicinali per i quali è prevista la compilazione del Registro Stupefacenti di entrata e uscita (farmaci inclusi nella Tabella Medicinali, Sezioni A, B e C di cui all'art.60 del DPR n.309/1990 e s.m.i.), stampare il promemoria e allegarlo al suddetto registro.
- b) solo per le ricette contenenti medicinali di cui alla sez A-Allegato III bis, annotare sul promemoria cartaceo il nome, il cognome e gli estremi del documento di riconoscimento dell'acquirente maggiorenne (ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 1 del DPR 309/90 e s.m.i) ed allegarlo al registro stupefacenti;



- c) nel caso in cui il costo del farmaco sia inferiore al costo del ticket, il farmacista potrà utilizzare, come descritto nelle specifiche tecniche per erogatore (già comunicate da parte di Innovapuglia S.p.a. a tutte le software house delle farmacie convenzionate e, ad ogni buon conto, disponibili per la libera consultazione al link <https://www.sanita.puglia.it/web/sistema-informativo-sanitario-territoriale/specifiche-integrazione>), il valore del tipo operazione di erogazione non a carico del SSN.

Restano immutati i limiti in merito al numero massimo di confezioni prescrivibili e dispensabili, stabiliti in base alla posologia prescritta per una durata massima di 30 gg di terapia, che ad ogni modo non possono superare n. 6 confezioni per ricetta.

Si invitano i Direttori Generali e Sanitari delle Aziende in indirizzo a dare massima diffusione della presente a tutti gli operatori sanitari interessati, nonché le associazioni di categoria dei medici e dei farmacisti ed i relativi ordini professionali a divulgare tali informazioni ai propri associati.

Si chiede infine alle società Exprivia S.p.A. ed Innovapuglia srl di provvedere rispettivamente alla pubblicazione della presente sul portale Edotto e sul Portale del SIST Puglia.

Distinti saluti.

Il Dirigente di Servizio

Paolo Stella

Il Dirigente di Sezione

Vito Bavaro